



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Daniele Brunetti

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Direzione regionale Liguria

FATTO

Il Sig. Daniele Brunetti, in proprio, in data 20 marzo 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi agli "accertamenti effettuati dal 2017, in merito al confine e gli spazi di proprietà del demanio marittimo limitrofi alla struttura ricettiva e stabilimento balneare denominato "Le Terrazze" di proprietà della società Lido di Portovenere s.r.l., sita in Portovenere (SP), via Il Traversa Olivo s.n.c., in relazione agli spazi occupati dalla proprietà privata stessa". La richiesta era motivata in relazione alla formazione di una massicciata artificiale lungo la costa e dunque in ragione di finalità di tutela ambientale.

L'amministrazione ha negato l'accesso con nota del successivo 4 aprile, osservando che i documenti richiesti, in quanto redatti da tecnico ausiliario di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 348, comma 4, c.p.p. sarebbero sottratti all'accesso.

Contro tale diniego il Brunetti ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso alla società Lido di Portovenere. Nella seduta plenaria dello scorso 17 maggio la Commissione, preso atto dell'incertezza circa l'esistenza di indagini penali in corso con riguardo alla vicenda rappresentata al ricorrente, chiedeva all'amministrazione chiarimenti in tal senso.

Parte resistente, con propria nota del 13 giugno, ha chiarito che i documenti richiesti sono detenuti dalla Capitaneria di porto per indagini di polizia giudiziaria attualmente in corso e relative ad una notizia di reato acquisita dalla predetta capitaneria.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig. Brunetti, la Commissione osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p., gli atti di indagine, compiuti dal Pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa, anche se redatti da una Pubblica Amministrazione, sono sottratti al diritto di accesso regolato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. In questo senso è la giurisprudenza

costante di questa Commissione e del Giudice amministrativo (da ultimo, in tal senso, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 4537).

In particolare, i documenti dell'amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall'art. 329 c.p.p. in base alla quale "sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (si veda a tale proposito anche Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923); tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione prevista dal codice di procedura penale.

Fermo restando quanto previsto dal c.p.p., con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie, estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l'accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice.

Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 5 luglio 2018

IL PRESIDENTE

